

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di GORIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

I N D I C E

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2	Funzioni
Art. 3	Deleghe
Art. 4	Luogo della celebrazione
Art. 5	Richiesta della celebrazione
Art. 6	Costituzione di Unione Civile
Art. 7	Giornate ed orario di celebrazione
Art. 8	Organizzazione del servizio
Art. 9	Allestimento della sala e/o degli atri
Art. 10	Allestimento del parco
Art. 11	Prescrizioni per l'utilizzo
Art. 12	Matrimoni Civili celebrati fuori dalla Casa Comunale
Art. 13	Richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia
Art. 14	Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
Art. 15	Matrimoni civili e unioni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune
Art. 16	Formalità preliminari alla celebrazione
Art. 17	Costo del servizio
Art. 18	Disposizioni finali
Art. 19	Danni e responsabilità
Art. 20	Entrata in vigore

Allegato "A" Domanda di prenotazione della sala per celebrazione di matrimonio civile

Allegato "A -bis" Risposta/conferma

Allegato "B" Rimborsi per la celebrazione del matrimonio civile

Allegato "C" Celebrazione matrimonio civile: giorni ed orari per la celebrazione

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile e alla costituzione delle unioni civili che si celebrano nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile e dall'art. 1 della Legge 76/2016.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge 76/2016. Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala del Consiglio o nella stanza del Sindaco o in altre a ciò adibite, all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore.

Art. 2

FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili e le unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e le unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.

Art. 3

DELEGHE

La celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile non rientra nella previsione di cui all'art. 2.

Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile e dell'art. 70-quarter D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, alla richiesta di celebrazione in altro Comune non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo il modello allegato "A" del presente provvedimento con le medesime modalità indicate negli art. 5 e segg.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Nel Comune di Sagrado il matrimonio e le unioni civili sono celebrate pubblicamente:

- **sala del consiglio** del "Palazzo Municipale" sito in Via Dante Alighieri n. 19.
- **sala del Sindaco;**
- **parco adiacente alla Casa Comunale;**
- **Ufficio dello Stato Civile** esclusivamente negli orari dell'apertura del pubblico, alla presenza dei soli testimoni;

che assumono la denominazione di Casa Comunale ai sensi dell'art. 106 del C.C.

Art. 5

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE

La richiesta di celebrazione di matrimonio va presentata all'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda (allegato A al presente regolamento) sottoscritta da un uno dei nubendi che dovrà contenere le generalità di entrambi, la data, l'ora ed il luogo di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.

L'istanza dovrà contenere le generalità delle parti, la data e l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.

La domanda dovrà essere prodotta all'Ufficiale dello Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio; alle parti verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione – modello "A/bis".

La richiesta dovrà obbligatoriamente allegare certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative spese, come indicato nell'allegato "B", parte integrante del presente regolamento, al fine di dare le necessarie disposizioni per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 6

COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

L' Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile

redige processo verbale in cui indica l'identità' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

Le verifiche devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale solamente in due casi:

- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
- se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

Art. 7

GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati nell'allegato "B" e "C" del presente provvedimento in base alla scelta dei nubendi o delle parti e comunque in subordine alla disponibilità degli operatori dell'Ufficio di Stato Civile, del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti giornate festive:

- **1 e 6 Gennaio**
- **La domenica di Pasqua e il giorno successivo** (Lunedì dell'Angelo)
- **25 Aprile**
- **1 Maggio**
- **2 Giugno**
- **15 Agosto**
- **1 Novembre**
- **8, 25, 26 e 31 Dicembre**
- **6 dicembre** (festa del Patrono)

Nelle giornate che precedono le giornate festive sopra indicate, i matrimoni e le unioni civili non possono essere celebrati nelle ore pomeridiane o serali.

Art. 8

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione dell'unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. La visita delle sale o del Parco Comunale destinate alla celebrazione potranno essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'allegato "A" del presente regolamento deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di SAGRADO da parte di uno dei due nubendi o delle parti, unitamente all'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento del rimborso dovuto.

L'Ufficio di Stato Civile, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza – modello "A-bis".

La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite *versamento su c/c della Tesoreria Comunale* con causale: *celebrazione matrimonio civile o costituzione dell'unione civile*, indicando i nomi dei nubendi, o delle parti, e la data di celebrazione.

L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La richiesta di concessione è anche condizionata all'assenza di manifestazioni o altro in concomitanza con la data di celebrazione. In caso di manifestazioni pubbliche o comunque di interesse pubblico, i matrimoni e le costituzioni di unioni civili saranno, comunque, celebrati in Sala Consiglio, anche se è già stato concesso l'uso del Parco Comunale.

Nel caso in cui i nubendi o le parti si presentino in ritardo di almeno mezz'ora alla ora stabilita per la celebrazione, la prestazione richiesta sarà maggiorata del 30% sul tariffario.

Art. 9

ALLESTIMENTO DELLA SALA

E' consentito l'utilizzo della Sala Consigliare, della Sala del Sindaco per circa 30 minuti successivi alla celebrazione. Tali spazi saranno a disposizione per gli addobbi nei 30 minuti precedenti la celebrazione.

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e/o gli atri con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. Gli eventuali addobbi dovranno essere realizzati in modo da non arrecare danno alcuno alle strutture ed all'arredamento evitando l'uso, a mero titolo esemplificativo, di spillatrici, puntine e nastro adesivo.

I richiedenti possono, sempre a propria cura e spese, allestire un piccolo buffet che dovrà essere consumato entro mezz'ora al termine della celebrazione. Passato tale tempo dovrà essere rimosso ogni sorta di rifiuto e lo spazio utilizzato dovrà essere prontamente liberato e ripulito nel rispetto del tempo massimo di concessione.

È consentito l'accompagnamento musicale, a cura e spese dei richiedenti che dovrà essere sobrio ed essenziale e tale da non recar disturbo alle persone. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti, risulta a totale carico dei richiedenti.

La sala e gli atri dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Il Comune di SAGRADO si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 10

ALLESTIMENTO DEL PARCO

In caso di celebrazione del matrimonio o di costituzione di unione civile nel Parco del Palazzo Municipale i nubendi o le parti, a propria cura e spese, allestiranno lo spazio concesso, ivi compresi gli arredi necessari per la celebrazione (tavolo e sedie per il Sindaco, gli sposi - o le parti- e i testimoni).

I richiedenti possono, sempre a propria cura e spese, allestire un piccolo buffet che dovrà essere consumato entro mezz'ora al termine della celebrazione. Passato tale tempo dovrà essere rimosso ogni sorta di rifiuto e lo spazio utilizzato dovrà essere prontamente liberato e ripulito nel rispetto del tempo massimo di concessione.

È consentito l'accompagnamento musicale, a cura e spese dei richiedenti che dovrà essere sobrio ed essenziale e tale da non recar disturbo alle persone. Il Comune non risponde di eventuali violazioni delle norme concernenti i diritti d'autore (SIAE).

È assolutamente vietato gettare confetti, coriandoli od altro nel Parco del Palazzo Municipale e negli spazi attigui ad eccezione di riso.

In caso di maltempo la cerimonia verrà spostata in sala consiglio.

L'eventuale allestimento di mostre, manifestazioni teatrali o canore e sagre può impedire lo svolgimento della cerimonia nel parco, anche se già autorizzata. In questo caso verrà garantita la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile in sala consiglio o nella sala del Sindaco.

Art. 11

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

È fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali ivi comprese le aree esterne di pertinenza del Palazzo Municipale.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente alla celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile.

ART. 12

MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.)

La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentato esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.

Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato, l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il

matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.

Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale.

Art. 13

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO O UNIONE CIVILE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA

La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

Per le unioni civili vale quanto riportato all'art. 6.

La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via posta elettronica o fax al momento della prenotazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione.

Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 14

MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi o le parti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi o le parti.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Art. 15

MATRIMONI CIVILI O UNIONI CIVILI DI CITTADINI RESIDENTI DA CELEBRARSI IN ALTRO COMUNE

I nubendi o le parti residenti nel Comune di Sagrado che intendono celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente

per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione.

Art. 16

FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o le parti, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi o le parti dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o le parti devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente al matrimonio o la costituzione dell'unione civile.

Art. 17

COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione dei matrimoni o la costituzione delle unioni civili è dovuto il pagamento dell'importo del rimborso di cui all'allegato "B". I predetti rimborsi sono determinati ed aggiornati dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.

L'importo del rimborso sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di SAGRADO di almeno uno dei nubendi o delle parti.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 200, n. 396;
- Legge 76/2016;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale.

Art. 19

DANNI E RESPONSABILITÀ

Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la

celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi o alle parti.

La violazione delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le norme della Legge 689/1981.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno 01 gennaio 2019; da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente provvedimento.